



Corte dei Conti
Sezione regionale di controllo per la Basilicata
Potenza

Deliberazione n. 28/2011/PAR

Parere n. 13/2011

La Sezione regionale di controllo per la Basilicata composta dai Magistrati:

Presidente di Sezione	dr. Ciro Valentino	Presidente
Primo Referendario	dr. Rocco Lotito	Componente
Referendario	dr. Giuseppe Teti	Componente-relatore
Referendario	dr. Donato Luciano	Componente

nella Camera di consiglio del 16 maggio 2011;

Visto l'art.100 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20 e successive modificazioni;

Visto l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n.14/2000 in data 16 giugno 2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la quale è stato deliberato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nell'adunanza del 27 aprile 2004 e nell'adunanza del 4 giugno 2009 (delibera n. 9/Sez.Aut./2009);

Vista la delibera n. 54/CONTR/10 delle Sezioni Riunite in sede di controllo, del 21 ottobre/novembre 2010, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Vista la richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 formulata dal Sindaco del Comune di Viggianello (PZ) con nota prot. n. 2225 del 6 aprile 2011, protocollata il 8.4.2011 al n. 596;

Vista l'ordinanza del Presidente di questa Sezione regionale di controllo n. 28 del 16 maggio 2011, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione per l'odierna seduta, nominando relatore il Magistrato dr. Giuseppe Teti;

Udito nella camera di consiglio il relatore;

in fatto

Il Sindaco del comune istante riferisce che nel 2009 è stata posta in liquidazione una Società a responsabilità limitata e a capitale interamente pubblico, costituita nel 2005 ai sensi del comma 5, let. c) dell'art. 113 del TUEL, (nel testo allora vigente), al fine di conferirle direttamente (*in house providing*) la titolarità di servizi pubblici locali a rilevanza economica. Nelle more della definizione della deliberata liquidazione, ancora in atto, il Commissario liquidatore ha quantificato la perdita della Società e l'ammontare complessivo dei debiti presunti accumulati.

Ciò detto, il Comune istante, nell'ipotesi in cui, al termine delle operazioni di liquidazione, la massa attiva (i "fondi disponibili" ex art. 2491 C.C.) dovesse risultare incapiente rispetto ai debiti sociali (così si ritiene debba intendersi la locuzione "disavanzo di liquidazione") e, dunque, insufficiente a soddisfare i creditori della Società, tra i quali anche lo stesso socio pubblico per la quota sottoscritta e versata, chiede di conoscere se sia possibile:

- a) riconoscere, quale debito fuori bilancio a carico del Comune, ai sensi dell'art. 194 TUEL, il disavanzo di liquidazione;
- b) in alternativa, se sia possibile l'assunzione del debito con procedura ordinaria di iscrizione in bilancio attraverso il reperimento di risorse ordinarie, vuoi in sede di approvazione del bilancio di previsione, vuoi in sede di riequilibrio, ovvero in fase di assestamento;
- c) nel caso di risposta positiva (sub. b), non trattandosi di spesa di investimento, se possa essere finanziata con i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili e nell'ipotesi affermativa se le risorse utilizzabili siano quelle pari al valore complessivo della cessione dell'immobile, ovvero la sola plusvalenza.

in diritto

1. Sull'ammissibilità della richiesta

1.1 La richiesta di parere è presentata da un soggetto legittimato (il Sindaco del Comune) e, pertanto, è ammissibile sotto il profilo soggettivo.

1.2 Quanto al profilo oggettivo, dandosi come qui riportati i criteri generali di ammissibilità dei quesiti volti a sollecitare l'attività consultiva intestata alle Sezioni regionali della Corte dei conti, già più volte indicati da questa Sezione (di recente, deliberazioni nn. 4 e 5 del 2011), la richiesta di parere in esame può ritenersi ammissibile in quanto: i) rientra nella materia della "contabilità pubblica", come da ultimo definita con Delibera 54/CONTR/10 delle Sezioni Riunite in sede di controllo, in epigrafe richiamata; ii) non interferisce con altre funzioni intestate alla Corte dei conti o ad altre magistrature; iii) non riguarda attività amministrative già esaurite; iv) può essere affrontata, con le limitazioni e le precisazioni che verranno in appresso indicate, in termini generali senza intromissioni nella sfera gestionale rimessa alla esclusiva potestà degli amministratori. Per quanto sopra può essere trattata nel merito.

2. Nel merito

2.1 Principio generale in materia di responsabilità per debiti è che, nelle società per azioni e in quelle a responsabilità limitata, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (rispettivamente, artt. 2325, 1° c., e 2462, 1° c., C.C.).

Vi sono alcune fattispecie per le quali il legislatore ha previsto eccezionalmente che il socio risponda illimitatamente per le obbligazioni sociali [è questo il caso della società con socio unico, responsabile solo nel caso in cui ometta adempimenti di cui è onerato (artt. 2325, 2° c., e 2462, 2° c., C.C.)], ovvero sussidiariamente (entro le somme rimosse in base al bilancio finale di liquidazione) per i debiti sociali rimasti insoddisfatti dopo la fase liquidatoria (ex art. 2495, 2° c., C.C.). In questo caso la responsabilità sussiste per la sola parte conseguita dal socio a seguito della distribuzione dell'attivo (Cass. civ., V, 21.4.2008, n. 10276).

Ulteriore ipotesi è la responsabilità cui, a particolari condizioni, sono soggette le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, anche sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro

statuti, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime (artt. 2497 C.C. e ss.).

La disciplina di diritto comune, disegnata con le ultime riforme novellatrici del codice civile, non muta nel caso in cui un soggetto pubblico, nella specie un ente pubblico locale, partecipi, in tutto o in parte, a una società di capitali, assumendone il controllo. Ed invero, le uniche menzioni che il codice riserva loro sono contenute, a proposito delle società per azioni, nell'art. 2449 C.C. [*“Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.*

Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Alle società che fanno ricorso al capitale di rischio si applicano le disposizioni del sesto comma dell'articolo 2346. Il consiglio di amministrazione può altresì proporre all'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, che i diritti amministrativi previsti dallo statuto a favore dello Stato o degli enti pubblici siano rappresentati da una particolare categoria di azioni. A tal fine è in ogni caso necessario il consenso dello Stato o dell'ente pubblico a favore del quale i diritti amministrativi sono previsti”] e nell'art. 2451 C.C.

Vi possono essere, o vi possono essere state, alcune varianti alla disciplina di diritto comune: per le modalità di costituzione della società o di assunzione di partecipazioni (art. 3, c. 28, L. n. 244/2007); per l'oggetto sociale (art. 3, c. 27, L. 244/2007); per alcuni poteri riservati al socio pubblico (v. ora D.P.C.M. 20 maggio 2010, in Gazz. Uff. del 21.5.2010, n. 117) o per il divieto di operazioni particolari (art. 6, c. 19, D.L. n. 78/2010, conv. in L. 122/2010). Tuttavia, si tratta di deviazioni che non comportano uno statuto speciale delle società pubbliche (esclusivamente in mano pubblica, o miste) rispetto a quelle di diritto comune.

Una conferma che il legislatore intende applicare alle società pubbliche, di regola, gli stessi istituti previsti dal diritto comune può desumersi sia dall'art. 6, c. 19 del citato D.L. n. 78/2010, per quanto riguarda le operazioni sul capitale e i finanziamenti a dette società, sia dall'art. 14, c. 32 dello stesso decreto legge, per quanto riguarda le società partecipate dagli EE.LL., la loro liquidazione e la stessa capacità di costituirle.

In giurisprudenza è stato ritenuto che *“la società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché il comune ne posseda in tutto o in parte, le azioni (Cass. civ., Sez. Un., n. 7799/2005; Cass. civ. (ord.), Sez. Un., 17287/2006), giacché al Comune non è consentito incidere sull'attività della società mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali diversi da quelli riconosciutigli dal codice civile, dal momento che il rapporto tra i due soggetti è di assoluta autonomia.*

Quanto fin qui detto porta ad escludere che si possano ipotizzare diversi e ulteriori casi di responsabilità dell'ente locale per i debiti delle società da esso partecipate, al di fuori di quelli espressamente previsti dal codice civile o dalle leggi speciali in materia.

2.2 Una particolare riflessione si impone per quei casi in cui proprio la mancanza di (sostanziale) autonomia tra Comune e società giustifica la deroga alle disposizioni comunitarie in materia di conferimento della gestione di servizi pubblici.

È questo il caso delle società di capitali, interamente partecipate da enti pubblici locali, come appunto il Comune, costituite per la gestione c.d. *“in house”* di servizi pubblici locali, secondo le modalità di cui all'art. 113 del TUEL (nel testo tempo per tempo vigente), ovvero secondo l'art. 23-bis, 3°c., del D.L. n. 112/2008 (conv. L. n. 133/2008) [*In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta “in house” e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano*].

La ragione che giustifica la deroga alle regole ordinarie di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria (art. 23-bis, commi 1-2), è stata rinvenuta proprio nella mancanza di autonomia della società rispetto all'ente locale, che la partecipa con un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Si è ritenuto, cioè, che se le norme comunitarie possono non applicarsi quando l'amministrazione pubblica concedente svolga i compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza far ricorso ad entità esterne, allo stesso modo sono escluse se il controllo esercitato sull'ente concessionario è analogo a quello che l'amministrazione concedente esercita sui propri servizi e se il detto ente realizza la maggior parte della sua attività con l'autorità pubblica. In entrambi i casi, infatti, verrebbe meno il presupposto del contratto oneroso stipulato da due soggetti tra loro distinti.

Il controllo, per essere "analogo", secondo la giurisprudenza comunitaria, deve tradursi nella possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti (sul punto, Corte giust., sentenza 13 novembre 2008, causa C-324-07 Coditel Brabant SA. In precedenza, si segnalano le sentenze 13.10.2005, causa C-458/03 Parking Brixen, para. 67-70; 11.2.2005, causa C-26/03 Stadt Halle e 18 novembre 1999, causa C-107/98 Teckal).

Quanto ai profili che qui interessano, mette conto segnalare che il Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1365/2009, con ampi richiami alla citata sentenza della Corte di Giustizia "Coditel Brabant SA", così ritiene: *"il requisito del controllo analogo non sottende una logica "dominica", rivelando piuttosto una dimensione "funzionale": affinché il controllo sussista anche nel caso di una pluralità di soggetti pubblici partecipanti al capitale della società affidataria non è dunque indispensabile che ad esso corrisponda simmetricamente un "controllo" della governance societaria. (...) Non può invero obliterarsi che l'attività delle società-organo, come quelle affidatarie in house di servizi pubblici, rimane un'attività "funzionalizzata", rispetto alla quale la "forma" degli strumenti giuridici utilizzati non rileva in sé, risultando invece finalizzata al miglior conseguimento degli scopi legali dell'amministrazione"*.

Le considerazioni che precedono evidenziano che le società di cui trattasi si caratterizzano per la funzione che assolvono, che è quella di permettere l'affidamento e l'erogazione del servizio pubblico locale (di rilevanza economica) anche quando non sussistono le condizioni per un efficace e utile ricorso al mercato mediante il conferimento a imprenditori privati o a società miste.

La natura del rapporto che intercorre tra l'ente pubblico e la società da esso stesso partecipata, che si definisce in termini di "controllo analogo", vale, allora, non già a giustificare una disciplina diversa da quella comune, quanto ai rapporti sociali o tra la società e i terzi, ma solo giustifica la deroga alle disposizioni comunitarie in materia di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi.

Anche con riferimento alle società sulle quali l'Ente locale esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi si ritiene di dover escludere un regime di responsabilità patrimoniale dei soci, per i debiti della società, diverso e ulteriore rispetto a quello comune.

È appena il caso di osservare che diverso da quello prospettato dal Comune istante è il caso delle società strumentali all'ente locale ai sensi dell'art. 13, D.L. n. 223/2006 (Decreto Bersani). Tali sono quelle società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali (TAR Lazio, Sez. II, 5.1.2010 n° 36; Cons. Stato, V, 5.3.2010, n. 1282). Si tratta, tuttavia, di una tematica diversa da quella prospettata, che esula dal parere richiesto che riguarda le società costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali.

2.3 Si può ritenere, pertanto, che non sussiste un obbligo per il Comune di assumere a carico del proprio bilancio i debiti societari rimasti insoddisfatti all'esito della procedura di liquidazione. Sussistendone le condizioni, infatti, spetta di regola al creditore agire affinché il Comune sia chiamato a rispondere dei debiti della società partecipata. Ciò, ovviamente vale anche per la particolare responsabilità che gli artt. 2497, 2497-*sexies* e 2497-*septies* C.C. hanno previsto per talune deviazioni riconducibili al (diverso) fenomeno delle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di altre società.

D'altra parte, pur non ricorrendo alcuna obbligatorietà, non si può astrattamente escludere che il Comune possa deliberare l'accollo di detti debiti.

Si tratta, tuttavia, di una scelta del tutto discrezionale che va adeguatamente motivata, poiché, con essa, il Comune decide di rinunciare al limite legale della responsabilità patrimoniale per debiti. Essa impone anche, in disparte le regole gius-contabili di cui si dirà in appresso, che si individui lo schema causale di contratto al quale ricondurre l'operazione di assunzione del debito, che si dia conto delle ragioni di vantaggio e di utilità evidente per l'Ente che la giustificano e che si verifichi se le condizioni finanziarie dell'Ente la permettono.

Si tratta, in ogni caso, di scelte gestionali sulle quali questa Sezione non può, né potrebbe, esprimere parere alcuno per non interferire sia con l'attività degli organi di gestione sia con eventuali iniziative giudiziarie di altri Uffici della Corte dei conti o di altre magistrature.

2.4 La premessa che precede consente di inquadrare correttamente i quesiti posti dal Comune istante che chiede un pronunciamento in ordine a quali procedimenti gius-contabili è corretto porre in essere nell'eventualità addivenga alla decisione di assumere a carico del proprio bilancio i debiti rimasti insoddisfatti dopo l'esaurimento della fase liquidatoria di una Società di capitali totalmente partecipata dall'Ente stesso.

2.4.1. Si chiede, in primo luogo, se sia corretto riconoscere il "disavanzo di liquidazione" quale debito fuori bilancio con la procedura dell'art. 194 del TUEL.

La risposta non può che essere negativa.

La disposizione citata prevede che, con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, si provveda al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

La risposta negativa al quesito si giustifica per il carattere tassativo delle fattispecie sopra elencate, le uniche riconoscibili con la procedura di cui all'art. 194 TUEL, non applicabile a ipotesi diverse (C.conti, sez. controllo Puglia, 27.11.2009, n. 106; C.conti, sez. controllo Veneto, 8.7.2009, n. 125; C.conti, sez. controllo Toscana, 18.12.2008, 30/P; C.conti, sez. controllo Basilicata 2.10.2007, n. 16; con riguardo al caso delle perdite di una società di capitali partecipata dal Comune, C.conti, sez. controllo Lombardia, 20.7.2007, n. 29).

D'altra parte, la fattispecie di cui si discute non può farsi rientrare, neppure estensivamente, nella lettera *c*), che contempla i soli debiti derivanti da ricapitalizzazione di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali. Infatti, soprattutto nel caso in cui si renda necessario provvedere a seguito di perdite che abbiano ridotto il capitale al di sotto del limite legale (art. 2447 C.C.), la ricapitalizzazione è misura alternativa allo scioglimento e messa in liquidazione della società (art. 2484, n. 4, C.C.). Si tratta, in definitiva, di fattispecie che si escludono reciprocamente e non possono essere considerate l'una ricompresa nell'altra.

Neppure può essere invocata la lettera *b*) dell'art. 194 citato ("copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione"). Ed infatti, l'ipotesi ivi contemplata riguarda una situazione oggettiva e soggettiva del tutto diversa da quella riferibile al quesito. Soggettivamente, i consorzi le aziende speciali e le istituzioni sono enti strutturalmente diversi dalle società di capitali. In particolare, l'ente locale non solo conferisce il capitale di dotazione ma ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali (il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale; il conto consuntivo; il bilancio di

esercizio); esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Oggettivamente, perché, in materia di servizi pubblici locali, le istituzioni e le aziende speciali non hanno le stesse possibilità gestionali delle società “*in house*”.

La diversità di situazioni, peraltro, è resa evidente dal fatto che la stessa norma ne ha fatto oggetto di due previsioni distinte.

2.4.2 Escluso il ricorso al riconoscimento del debito fuori bilancio, al Comune non resta altra possibilità, per assumere impegni o effettuare spese a soddisfazione dei creditori rimasti insoddisfatti all’esito della procedura liquidatoria di società partecipate, che agire contabilmente secondo le procedure ordinarie disciplinate dall’art. 191 TUEL.

Ciò comporta che si provveda al previo stanziamento in bilancio, che assume valenza autorizzatoria (“*gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria*” (art. 191,1°c., TUEL).

Come si è innanzi detto, occorre che l’assunzione del debito avvenga mediante il ricorso a uno schema negoziale di cui sia individuata la causa e il tipo. In questo caso la determinazione a contrarre, che è il primo momento di attivazione del procedimento di spesa, deve contenere tutti gli elementi che ne evidenziano la legittimità, come detto, il collegamento con gli aspetti programmatici dell’attività posta in essere, la correttezza e economicità dell’azione da svolgere (principio contabile 2, para. 44).

Giova ricordare che “*gli atti di impegno relativi a trasferimenti a specifica destinazione ad organismi partecipati devono prevedere l’obbligo di rendicontare il loro corretto esercizio*” (principio contabile 2, para. 52).

2.4.3 Da ultimo il Comune pone un quesito in ordine alla natura delle risorse dalle quali attingere la provvista finanziaria per assumere l’impegno e effettuare il pagamento, secondo l’ordinaria procedura *ex art. 191 TUEL*. In particolare, si chiede se possano essere utilizzati i proventi derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile.

La questione non rileva sul piano della legittimità della procedura contabile, quanto, piuttosto, sul piano della sana gestione e del mantenimento degli equilibri finanziari.

Come correttamente osserva lo stesso Ente istante, la spesa in argomento non è di investimento e, dunque, non dovrebbe essere finanziata con risorse destinate a investimenti, ovvero che discendano dal realizzo del patrimonio comunale.

Particolare attenzione merita, a questo proposito, il ricavato dalla vendita di beni immobili, dovendosi tenere conto della diversa natura che il bene oggetto di cessione può avere, soprattutto con riguardo agli eventuali vincoli di destinazione che l'ordinamento pone al loro realizzo.

In generale, i *“proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili”* possono essere utilizzati, eccezionalmente, per spese diverse dagli investimenti solo nel caso in cui occorra provvedere al mantenimento degli equilibri di bilancio *ex art. 193, 2° e 3° c., TUEL*. Tuttavia, come si è già detto, l'assunzione dei debiti della società a carico del bilancio comunale presuppone che se ne sia già riscontrata la sostenibilità.

Più complesso è l'utilizzo di proventi, rivenienti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, aventi specifica destinazione per legge.

Così, se oggetto di cessione è il diritto di superficie di aree o di fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ovvero l'area su cui già insistono i manufatti in proprietà superficiaria (art. 31, c. 45 e 47, L. 23 dicembre 1998, n. 448), è stato stabilito che l'eventuale avanzo riferito agli stanziamenti risultanti dal bilancio consuntivo dovrà essere impiegato esclusivamente per il finanziamento di investimenti di eguale natura (art. 16, D.L. n. 786/1981, conv. con L. n. 51/1982). Da ciò la conclusione che anche i proventi derivanti dal trasferimento di detti diritti *“sono soggetti a vincoli di destinazione dovendo essere reimpiegati esclusivamente nel finanziamento di interventi di eguale natura”* (C.conti, sezione controllo Lombardia, 15.2.2011 n. 94/PAR, conforme a C.conti, sezione controllo Veneto, 4.6.2009 n. 98/2008/PAR: *“Eventuali eccedenze di entrata (derivanti dalla cessione di aree per edilizia) dovranno comunque essere destinate esclusivamente al finanziamento di investimenti di eguale natura, in applicazione del principio stabilito dall'art. 16 comma 3 del D.L. 22-12-1981 n. 786”*).

D'altra parte, si deve osservare che il legislatore, con la disposizione contenuta nel comma 28 dell'art. 3 della legge n. 350/2003, ha stabilito che gli enti locali *“hanno*

facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese, aventi carattere non permanente”, connesse alle finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del TUEL.

Le stesse somme possono essere ulteriormente utilizzate, a partire dal 1° gennaio 2005, anche per il rimborso delle quote capitali delle rate di ammortamento dei mutui (art. 1, comma 66, legge 30 dicembre 2004, n. 311).

Quelle in discussione sono, quindi, risorse che il Comune ha facoltà di utilizzare, oltre i vincoli di legge, che non risultano essere stati abrogati, nei limiti del plusvalore realizzato, quando occorre sostenere spese connesse alle finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del TUEL. A questo proposito è il caso di precisare che la plusvalenza deve essere correttamente calcolata (C.conti, sezione controllo Basilicata, delibera n. 180/2008; C.conti, sezione controllo Liguria, delibera n. 14/2008 e 50/2009; C.conti sezione controllo Campania, par. 10/2008).

Tuttavia, anche in questo caso, vale ribadire che l'operazione di accollo del debito non può prescindere dalla previa valutazione di sostenibilità finanziaria per l'Ente.

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Basilicata in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Viggianello (PZ) con la nota in epigrafe citata.

DISPONE

Che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, all'Amministrazione richiedente ed al presidente del coordinamento delle Sezioni regionali di controllo della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 16 maggio 2011.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. **Ciro VALENTINO**

I MAGISTRATI
F.to Dott. **Rocco LOTITO**

F.to Dott. **Giuseppe TETI** – relatore

F.to Dott. Donato LUCIANO

Depositata in Segreteria il 17 maggio 2011

IL FUNZIONARIO
PREPOSTO AI SERVIZI DI SUPPORTO
F.to dott. Giovanni CAPPIELLO